



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Decreto n. 473

Caserta 07 DIC. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la parte terza, nell’ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di Bacino e ai Distretti Idrografici che recepisce la Direttiva 2000/60/CE in materia di acque;

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

Visto il D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010 - “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” in ambito di distretto che recepisce la Direttiva 2007/60/CE in materia di alluvioni;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” ha sostituito integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto in particolare, il novellato art. 63 del D.lgs n. 152/2006

- che al comma 1, istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- che al comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e che il suddetto decreto può contemplare un’articolazione territoriale a livello regionale delle Autorità di Distretto utilizzando le soppresse Autorità di Bacino interregionali e regionali;
- che al comma 4, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d’intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino, sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità, e sono altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie;

Considerato che con la legge 221/2015 e con il D.M. 294/2016 è stato avviato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e che con l’emanazione del DPCM (co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006) si completerà detto processo dando piena operatività alla nuova normativa;

Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare n.294 del 25 ottobre 2016 (pubblicato su G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017 entrato in vigore in data 17 febbraio 2017) avente ad



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

oggetto "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183" il quale prevede all' art. 4, comma 1, che l'Autorità di Bacino Distrettuale *esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.*

Visto in particolare l'art. 12 del succitato D.M: che regola *e modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221* incaricando i Segretari Generali delle sopresse Autorità di bacino di rilievo nazionale dell'attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e prevede:

- al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
- al comma 7, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali

Visto l'art. 65, comma 1, del D.Lgs. 152/06, definisce espressamente il Piano di bacino come "*piano territoriale di settore*" ed aggiunge che esso è lo "*strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato*".

Visto il comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che "*le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato*".

Visto l'art. 170 del d.lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che "*fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*";

Vista le Delibere n. 1 e n. 2 con le quali la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo *Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria*.

Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del 10 agosto 2017) con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Vista l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il territorio di sette regioni (Abruzzo-parte-, Lazio-parte-, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria)

Vista la legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n.19 e s.m.i. avente per oggetto "Istituzione dell'Autorità di Bacino della Puglia";



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Visto il Decreto n. 94 del 01.03.2017 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (prot. 897/SP del 20.02.2017), ha conferito temporaneamente al Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Tedeschi "*Delega di Firma*" ai sensi dell'art.12, comma 6, del D.M. del 25.10.2016;

Visto il Decreto n. 222 del 06.06.2017 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (D.G.R. n. 814 del 29.05.2017), ha revocato il Decreto Segretariale n. 94/2017 ed ha conferito "*Delega di firma*", ai sensi dell'art. 12 comma 6 del richiamato D.M. del 25.10.2016, all'Ing. Barbara Valenzano, già Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, nei limiti delle direttive già impartite dal delegante con nota prot. 1527 /2017

Visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 25 del 15 dicembre 2004, è stato adottato il *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [P.A.I.]*;

visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005 è stato approvato il suddetto *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [P.A.I.]* (G.U. n. 8 del 11.01.2006);

visto che con Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 127/2009, è stato accolto, limitatamente ai comuni di *Lequile, Patù, Muro Leccese, Alliste, Ruffano, Taurisano, Aradeo e Nardò*, il ricorso n. 119/2006 annullando la Delibera n. 39 del 30.11.2005 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, recante Approvazione del Piano di assetto Idrogeologico ai sensi e per gli effetti degli artt. 17, 19 e 20 della L. 183/1989;

visto che la medesima Sentenza TSAP n. 127/09, ai p.ti 3 e 3.1 in Diritto recita rispettivamente: "Il ricorso deve essere accolto e il piano di bacino di cui al provvedimento in epigrafe, va annullato per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione"; "restano salvi e riservati gli ulteriori atti e provvedimenti dell'Amministrazione" lasciando salve, pertanto, le Norme Tecniche del P.A.I., così come approvate dal C.I. con delibera n. 39 del 30.11.2005, che nella fase di Adozione del Progetto di Piano avranno valore di "Norme di Salvaguardia".

- **visto che** il succitato Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con Ordinanza Collegiale in data 13.05.2010, ha richiesto un parziale aggiornamento della pianificazione di assetto idrogeologico per effetto dell'inclusione del territorio comunale di Minervino di Lecce (LE) all'interno del dispositivo emesso dallo stesso TSAP con Sentenza n. 127/09 (Comune di Miggiano (LE) + 36 c/ Autorità di Bacino della Puglia);

visto che in data 05 febbraio 2010 il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino della Puglia ha preso atto della Bozza di Progetto di P.A.I. redatto dalla S.T.O. per i succitati otto comuni della Provincia di Lecce;

visto che l'art. 2 <Suppressione di organismi> e l'art. 9 <Norme transitorie> della L.R. Puglia 19 luglio 2013, n. 19 - "*Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi*", ha soppresso anche il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino della Puglia;

visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19 dicembre 2013, avente ad oggetto "L.R. Puglia 19 luglio 2013 n° 19 "*Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico - amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi*", sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione;

visto che con determinazione del Segretario Generale protempore dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 8 del 15 gennaio 2014 avente ad oggetto "Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 74 del 19.12.2013 "*Legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi” – applicazione dell’art. 2 <Soppressione di organismi>. Determinazioni.”. Adempimenti.”, che consente al Segretario Generale stesso di avvalersi della Commissione Provinciale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la proposizione dei provvedimenti tecnici all’esame del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia;

visto che il Progetto di P.A.I. del Comune di Ruffano (LE) integra il quadro conoscitivo del P.A.I. e attua i provvedimenti legislativi attualmente vigenti e le finalità dei medesimi provvedimenti legislativi, attraverso l'individuazione della pericolosità idraulica connessa sia ai bacini endoreici che ai reticoli idrografici individuati in territorio comunale di che trattasi, della pericolosità geomorfologica connessa alla presenza di cavità ipogee di origine antropica e/o naturale, delle situazioni di rischio elevato e molto elevato dovute alla presenza di infrastrutture o manufatti su parti di territorio con elementi di pericolosità;

- **visto che** a seguito dei suddetti approfondimenti ed integrazioni del quadro conoscitivo del P.A.I. si è proceduto all'elaborazione del Progetto di P.A.I. del territorio comunale di Ruffano, sulla base delle specificità territoriali proprie del territorio comunale di che trattasi, successivamente adottato con Delibera di Comitato istituzionale n. 09 del 08.04.2015;

visto che nel mese di aprile 2015 (15 aprile 2015) è stato pubblicato il Progetto di P.A.I. adottato del comune di Ruffano sul sito ufficiale dell’Autorità di Bacino della Puglia, nonché sul Bollettino della Regione Puglia n. 57 del 23.04.2015, sul Bollettino della Regione Campania n. 33 del 25.05.2015, sul Bollettino della Regione Basilicata n. 19 del 01.05.2015 e sulla Gazzetta Ufficiale (serie Generale) n. 97 del 28.04.2015, e sono stati trasmessi gli atti relativi, in uno ai registri di deposito di eventuali osservazioni, a tutte le Amministrazioni ed Enti comunque interessati;

visto che decorso il periodo di 75 giorni complessivi per la consultazione e il deposito delle osservazioni, nel mese di dicembre 2015 si è reso necessario reiterare la richiesta di acquisizione dei registri non ancora trasmessi all’ Autorità di Bacino della Puglia da alcune delle Amministrazioni coinvolte;

visto che in data 19.08.2015 con nota acquisita al prot. AdBP n. 11660 del 24.08.2015, il Comune di Ruffano ha trasmesso le proprie osservazioni tecniche ai contenuti del Progetto di P.A.I. - Assetto Idraulico adottato, nonché n. 15 osservazioni di privati cittadini, delle quali n. 12 sono risultate acquisite nei termini previsti per legge. Le osservazioni pervenute in merito all’Assetto Idraulico sono state istruite dalla S.T.O. dell’AdBP con istruttoria prot. AdBP n. 17629 del 16.12.2015 di non accoglimento complessivo delle medesime e conseguente conferma del Progetto di Piano P.A.I. - e reticolo idrografico adottato;

visto che l’Amministrazione comunale di Ruffano, successivamente al deposito delle osservazioni, ha trasmesso (prot. n. 11775 del 27.08.2015 acquisita da questa AdBP al prot. n. 11995 del 31.08.2015) il rilievo Lidar prodotto nel 2015 per l'intero territorio comunale, in riscontro a richiesta dell’Autorità di Bacino della Puglia (prot. AdBP n. 11876 del 27.08.2015) di acquisizione delle informazioni topografiche menzionate nella relazione di osservazioni al Progetto di Piano P.A.I. prodotte dalla medesima Amministrazione comunale;

visto che la Segreteria Tecnica Operativa dell’AdBP ha, pertanto, effettuato ulteriore apposita istruttoria, (prot. 17743 del 17.12.2015), in ordine all’aggiornamento dell’istruttoria di disamina delle osservazioni condotta dalla S.T.O. per l'intero territorio comunale di Ruffano, impostata sulla redazione di nuovi studi condotti sulla base del rilievo Lidar acquisito successivamente al deposito delle osservazioni al Progetto di Piano P.A.I.-Assetto Idraulico;

visto che in data 25.02.2016, la Commissione per la provincia di Lecce ex. art. 25 delle NTA del PAI (chiamata ad esprimersi per il caso in esame in applicazione della determinazione segretariale n. 8 del 15 gennaio 2014 già in precedenza richiamata), ha condiviso all’unanimità gli approfondimenti condotti dalla STO e contenuti



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

nell'istruttoria prot. AdBP n. 17629 del 16.12.2015 di non accoglimento complessivo delle medesime e conseguente conferma del Progetto di Piano P.A.I. - Assetto Idraulico adottato;

- **visto che** con riferimento, invece, all'Assetto geomorfologico, con la già citata nota acquisita al prot. AdBP n. 11660 del 24.08.2015, il Comune di Ruffano ha trasmesso le proprie osservazioni tecniche ai contenuti del Progetto di P.A.I. - Assetto Geomorfologico adottato in uno ad alcune considerazioni qualitative fornite da alcuni privati cittadini. Le osservazioni pervenute in merito all'Assetto Geomorfologico sono state istruite dalla S.T.O. dell' Autorità di Bacino della Puglia con istruttoria prot. AdBP n. 17577 del 15.12.2015 di accoglimento complessivo delle medesime e conseguente aggiornamento del Progetto di Piano P.A.I. - Assetto Geomorfologico adottato;

visto che in data 25.02.2016, la Commissione per la provincia di Lecce ex. art. 25 delle NTA del PAI (chiamata ad esprimersi per il caso in esame in applicazione della determinazione segretariale n. 8 del 15 gennaio 2014 già in precedenza richiamata), ha condiviso all'unanimità gli approfondimenti condotti dalla STO e contenuti nell'istruttoria prot. AdBP n. 17577 del 15.12.2015 di accoglimento complessivo delle medesime e conseguente aggiornamento del Progetto di Piano P.A.I. - Assetto Geomorfologico adottato;

visto che la medesima Commissione per la provincia di Lecce ex. art. 25 delle NTA del PAI (chiamata ad esprimersi per il caso in esame in applicazione della determinazione segretariale n. 8 del 15 gennaio 2014), condividendo il lavoro svolto dalla STO e contenuto nella relazione istruttoria prot. 17743 del 17.12.2015, relativamente all'aggiornamento dell'istruttoria di disamina delle osservazioni, condotta dalla S.T.O. per l'intero territorio comunale di Ruffano e impostata sulla redazione di nuovi studi condotti sulla base del rilievo Lidar (acquisito successivamente al deposito delle osservazioni al Progetto di Piano P.A.I.- Assetto Idraulico), ha proposto all'unanimità di annullare in autotutela il medesimo progetto di PAI adottato nel suo complesso e di riprendere le attività dalla concertazione iniziale con l'Amministrazione Comunale;

visto che ai sensi della determinazione segretariale n. 8 del 15 gennaio 2014, con Disposizione numerata n. 02 del 18.03.2016, il Segretario Generale dell'AdBP ha disposto di esprimere, ai sensi delle NTA del P.A.I.:

- ✓ parere favorevole sulle conclusioni cui è pervenuta la Commissione per la Provincia di Lecce ex artt. 24/25 delle NTA del PAI(chiamata ad esprimersi per il caso in esame in applicazione della determinazione segretariale n. 8 del 15 gennaio 2014 già in precedenza richiamata), in merito al lavoro svolto dalla STO relativamente alla Disamina delle Osservazioni riferite al Progetto di PAI – Assetto Idraulico e Assetto geomorfologico adottato per il territorio comunale di Ruffano (LE), accogliendo le sole osservazioni pervenute in merito all'Assetto Geomorfologico;
- ✓ parere favorevole sulle conclusioni cui è pervenuta la Commissione per la Provincia di Lecce ex artt. 24/25 delle NTA del PAI (chiamata ad esprimersi per il caso in esame in applicazione della determinazione segretariale n. 8 del 15 gennaio 2014 già in precedenza richiamata), in merito al lavoro svolto dalla STO relativamente all'aggiornamento degli studi idraulici condotti per l'intero territorio comunale di Ruffano sulla base del rilievo Lidar 2015, acquisito successivamente al deposito delle osservazioni al Progetto di Piano P.A.I. del territorio comunale di Ruffano. In particolare, di condividere l'esigenza di annullare in autotutela il medesimo progetto di PAI adottato nel suo complesso e di riprendere le attività dalla concertazione iniziale con l'Amministrazione Comunale;
- ✓ di sottoporre all'esame del Comitato Istituzionale la proposta di deliberazione di annullamento in autotutela del Progetto di PAI adottato nel suo complesso per il Comune di Ruffano, sia con riferimento al Progetto di P.A.I. - Assetto Idraulico che al Progetto di P.A.I. - Assetto Geomorfologico e Reticolo Idrografico, riprendendo le attività dalla concertazione iniziale con l'Amministrazione Comunale.
- ✓ che la eventuale Bozza di Progetto di PAI, da sottoporre alla concertazione con l'Amministrazione Comunale di Ruffano (LE), sarà costituita per l'Assetto Idraulico dal nuovo studio redatto dalla STO sulla base del rilievo Lidar 2015, salvo diverso avviso del Comitato Istituzionale;
- ✓ che per effetto delle precedenti disposizioni, e in considerazione dell'unicità del PAI, anche l'aggiornamento dell'Assetto Geomorfologico del Progetto di Piano P.A.I. del Comune di Ruffano (LE), rinveniente dalla disamina delle osservazioni presentate, debba essere posto alla base della successiva



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

eventuale concertazione con l'Amministrazione Comunale, in forma di Bozza di Progetto di PAI - Assetto Geomorfologico, salvo diverso avviso del Comitato Istituzionale;

visto che il Comitato Istituzionale dell'AdBP, con propria Delibera n. 11 del 30.05.2016, ha deliberato di condividere nei contenuti e nelle conclusioni la disposizione del Segretario Generale n. 2 del 18.03.2016 ed ha, contestualmente, accolto le osservazioni pervenute limitatamente al Progetto di Piano P.A.I. – Assetto Geomorfologico adottato e annullato in autotutela il Progetto di PAI adottato nel suo complesso per il Comune di Ruffano, stabilendo di riprendere le attività dalla concertazione iniziale con l'Amministrazione Comunale, tenuto conto dei nuovi studi idraulici condotti dalla S.T.O. per l'intero territorio comunale di Ruffano, redatti sulla base del rilievo Lidar 2015, acquisito successivamente al deposito delle osservazioni al Progetto di Piano P.A.I., per effetto dei quali gli studi posti alla base del Progetto di PAI adottato vengono a decadere nella loro effettiva congruenza con la realtà;

visto che in ottemperanza alle disposizioni contenute nella citata Delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 30.05.2016, la S.T.O. dell'Autorità della Puglia ha provveduto ad assemblare la nuova Bozza di Progetto di P.A.I. – Assetto Idraulico, Assetto Geomorfologico e Reticolo Idrografico sulla base degli elementi tecnici riferiti all'accoglimento delle osservazioni tecniche ricevute, per la parte geomorfologica, e ai nuovi studi condotti sulla base del Lidar 2015, per la parte idraulica, giusta istruttoria prot. AdBP n. 8091 del 14.06.2016;

visto che nella seduta del 21.06.2016, la Commissione per la provincia di Lecce ex. art. 25 delle NTA del PAI (chiamata ad esprimersi per il caso in esame in applicazione della determinazione segretariale n. 8 del 15 gennaio 2014 già in precedenza richiamata), ha espresso all'unanimità parere favorevole alla redazione della nuova Bozza di Progetto di P.A.I. per il territorio comunale di Ruffano, giusto verbale prot. AdBP n. 8568 del 21.06.2016;

visto che con disposizione segretariale n. 28 del 21.06.2016, il Segretario Generale ha espresso parere favorevole alla redazione della nuova Bozza di Progetto di P.A.I. per il territorio comunale di Ruffano, disponendo di trasmettere gli atti relativi all'Amministrazione comunale di Ruffano per la ripresa delle attività relative alla concertazione propedeutica all'adozione del nuovo Progetto di PAI del medesimo territorio comunale;

visto che con nota prot. AdBP n. 8668 del 23.06.2016, è stata trasmessa al Comune di Ruffano la nuova Bozza di Progetto di P.A.I. per l'intero territorio comunale, cui è seguito il primo incontro del tavolo di concertazione del 05.07.2016, giusto verbale prot. AdBP n. 9540 del 12.07.2016;

visto che il medesimo tavolo di concertazione si è, successivamente, concluso nell'ultimo incontro del 02.02.2017, giusto verbale prot. AdB n. 1451 del 06.02.2017, durante il quale si è condiviso che l'inquadramento già rappresentato complessivamente (Assetto Idraulico, Assetto geomorfologico e Reticolo Idrografico) all'interno della Nuova Bozza di Progetto di P.A.I., già nella disponibilità dell'Amministrazione comunale di Ruffano (LE), potesse proseguire il proprio iter finalizzato all'adozione del Progetto di P.A.I.;

visto che nella seduta del 11.05.2017, la Commissione per la provincia di Lecce ex. art. 25 delle NTA del PAI (chiamata ad esprimersi per il caso in esame in applicazione della determinazione segretariale n. 8 del 15 gennaio 2014 già in precedenza richiamata), ha espresso all'unanimità parere favorevole alla redazione del nuovo Progetto di P.A.I. per il territorio comunale di Ruffano, giusto verbale prot. AdBP n. 6241 del 11.05.2017, di cui all'istruttoria della STO prot. n. 5615 del 27.04.2017;

visto che con disposizione segretariale n. 11 del 17.05.2017 il Delegato del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha espresso parere favorevole alla redazione del nuovo Progetto di P.A.I. per il territorio comunale di Ruffano, disponendo di trasmettere al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

dell'Appennino Meridionale tutta la documentazione relativa per gli adempimenti di competenza della Conferenza Istituzionale Permanente;

Considerato che "Atto di Indirizzo per la messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee", redatto a cura dell'Autorità di Bacino della Puglia e approvato dal Comitato Tecnico nella seduta del 25 luglio 2006, rappresenta oggi un valido strumento tecnico-normativo per la definizione degli interventi, a protezione degli abitati e delle infrastrutture, indirizzati alla disciplina, il controllo, la salvaguardia e la sistemazione delle aree instabili o potenzialmente tali per effetto della presenza di cavità ipogee di origine naturale e/o antropica;

Considerato che redazione della cartografia CTR 1:5.000 della Regione Puglia costituisce a tutti gli effetti una modifica significativa del quadro conoscitivo, nel frattempo intervenuta rispetto agli ultimi studi di approfondimento condotti dalla S.T.O. dell'AdB Puglia;

considerato che la Carta Idrogeomorfologica, redatta dall'Autorità di Bacino della Puglia nell'ambito del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, contenente alcuni elementi conoscitivi (il reticolo idrografico, le aree di depressione morfologica, le doline, le voragini, le grotte, etc.) utili al riconoscimento sul territorio pugliese di aree idraulicamente e/o geomorfologicamente sensibili, rappresenta, oggi, un valido supporto tecnico per l'individuazione delle aree a potenziale pericolosità idrogeomorfologica;

considerato che l'acquisizione del Lidar 2015 esteso su tutto il territorio comunale di Ruffano costituisce a tutti gli effetti una modifica significativa del quadro conoscitivo, nel frattempo intervenuta rispetto alla cartografia ufficiale disponibile riferita alla stessa CTR 1:5.000 della Regione Puglia;

Considerato che per quanto riguarda i contenuti, il Progetto di Piano P.A.I. del territorio comunale di Ruffano attua i provvedimenti legislativi vigenti attraverso l'individuazione delle aree ritenute ad Alta (A.P.), Media (M.P.) e Bassa (B.P.) Pericolosità Idraulica, connesse alla presenza di bacini esoreici ed endoreici nell'ambito del territorio comunale di Ruffano, di cui rispettivamente agli artt. 7, 8 e 9 delle N.T.A. del P.A.I., nonché le aree ritenute a Molto Elevata (P.G.3) ed Elevata (P.G.2) Pericolosità Geomorfologica, di cui rispettivamente agli artt. 13 e 14 delle N.T.A. del P.A.I.;

Considerato che l'adozione del Progetto di Piano P.A.I. per il territorio comunale di Ruffano è conseguente allo svolgimento della procedura disciplinata dalla normativa nazionale e regionale vigente;

Considerato che l'Autorità di Bacino della Puglia ha individuato, alla luce della vigente normativa in materia, il percorso di riadozione e riapprovazione del P.A.I. dei comuni per i quali rimangono valide le disposizioni di cui alla citata Sentenza TSAP 127/09;

Considerato che si può quindi procedere con l'iter di adozione del Progetto di P.A.I. per il territorio comunale di Ruffano, potendosi definitivamente ritenere meritevole di esame quanto preparato dalla S.T.O. dell'ex Autorità di Bacino della Puglia costituito dai seguenti elaborati:

- ELABORATO_R_00 - Relazione di Sintesi
- ELABORATO_R_01 - Relazione Generale di Progetto di Piano
- ELABORATO_R_02.1 - Reticolo Idrografico del Comune di Ruffano
- ELABORATO_R_02.2 - Perimetrazione a diversa Pericolosità Idraulica del Comune di Ruffano
- ELABORATO_R_02.3 - Perimetrazione a diversa Pericolosità Geomorfologica del Comune di Ruffano
- ELABORATO_R_03- Elenco degli elaborati



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

- *Norme di Salvaguardia* del Progetto di Piano P.A.I., coincidenti con le N.T.A. del P.A.I. approvate con Delibera del C.I. n° 39 del 30/11/2005;

ritenuto che ricorrano, pertanto, i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del progetto di *P.A.I* per il territorio del comune di *Ruffano (LE)*, i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base di quanto definito dagli organi della ex Autorità di bacino della Puglia, da sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti conseguenziali, come da nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.63 comma 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m.i., specificando che *"L'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente degli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell'art.12 del citato D.M., va intesa come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all'approvazione finale dei Piani Stralcio e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l'avvalimento anche mediante delega di firma, o con l'adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tutte le altre fattispecie relative all'aggiornamento, alla gestione e all'attuazione dei piani di bacino. Specificamente i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali intermedi funzionali all'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all'art.4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell'intesa di avvalimento delle strutture regionali o delle soppresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma"*;

Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella procedura in esame, in vista della decisione finale.

Tenuto conto che è stata espletata l'istruttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell'Autorità di bacino della Puglia

- **ritenuto** di poter procedere all'avvio del procedimento di adozione del progetto del *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)* dell'ex Autorità di Bacino della Puglia per il territorio del comune di *Ruffano (LE)*;

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto

DECRETA

Art. 1 – Di adottare ai sensi dell'art. 12 co. 7 del D.M: n. 294 del 25/10/2016 il Progetto di Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) per il territorio comunale di *Ruffano (LE)*, costituito dai seguenti elaborati per il quale sono state svolte tutte le attività propedeutiche:

- | | |
|----------------------|---|
| ▪ ELABORATO_R_00 - | Relazione di Sintesi |
| ▪ ELABORATO_R_01 - | Relazione Generale di Progetto di Piano |
| ▪ ELABORATO_R_02.1 - | Reticolo Idrografico del Comune di Ruffano |
| ▪ ELABORATO_R_02.2 - | Perimetrazione a diversa Pericolosità Idraulica del Comune di Ruffano |
| ▪ ELABORATO_R_02.3 | Perimetrazione a diversa Pericolosità Geomorfologica del |



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Comune di Ruffano

- ELABORATO_R_03- Elenco degli elaborati
- *Norme di Salvaguardia* del Progetto di Piano P.A.I., coincidenti con le N.T.A. del P.A.I. approvate con Delibera del C.I. n° 39 del 30/11/2005;

Art. 2 – Gli elaborati di cui al precedente art. 2 formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente Decreto.

Art. 3 – Il presente decreto e gli allegati (di cui al precedente punto 2) sono depositati presso la sede dell'*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale* nonché presso la Giunta Regionale della Puglia, presso la Provincia di Lecce ed il Comune di Ruffano interessato al fine di raccogliere eventuali osservazioni;

Art. 4 – Di richiedere alla Regione Puglia - di procedere alla convocazione della Conferenza programmatica di cui all'art. 68 del D.Lgs 152/2006;

Art. 5 – Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Geol. Vera Corbelli

